

Gazzetta ufficiale

L 328

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
10 dicembre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo spazio economico europeo** 1

2011/824/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra** 2

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra 5

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

REGOLAMENTI

★ Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾	22
★ Regolamento (UE) n. 1283/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'UE della zona VIII per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	30
★ Regolamento (UE) n. 1284/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, recante divieto di pesca delle altre specie nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	32
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante centosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda	34
★ Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	36
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune	41
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, riguardante la comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli	42
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1289/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili	43
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1290/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12	45
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1291/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2011 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001.....	47



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo spazio economico europeo

Il 9 novembre 2011 sono state espletate le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo spazio economico europeo ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 15 aprile 2011. L'accordo in questione entrerà pertanto in vigore, conformemente al punto 18, secondo capoverso del medesimo, il 1^o gennaio 2012.

⁽¹⁾ GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

(2011/824/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni fra l'Unione e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l'Autorità palestinese») si fondano sull'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽²⁾ («l'accordo interinale»), firmato nel febbraio 1997 e le cui disposizioni in materia commerciale sono entrate in vigore il 1° luglio 1997. La sua principale finalità è promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.
- (2) L'accordo interinale stabilisce accessi esenti da dazi ai mercati dell'Unione per i prodotti industriali palestinesi e una graduale eliminazione, in un periodo quinquennale, delle tariffe doganali sulle esportazioni dell'Unione verso i territori palestinesi occupati. Nell'accordo interinale è contemplata la possibilità di concedere all'Autorità palestinese ulteriori preferenze commerciali. L'articolo 12 dell'accordo interinale stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. L'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese esaminano, in sede di comitato misto, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
- (3) Il piano d'azione della politica europea di prossimità (piano d'azione PEP) per l'Autorità palestinese, approvato nel maggio 2005 e successivamente prorogato, contiene anch'esso disposizioni relative alla graduale liberalizza-

zione degli scambi commerciali di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

- (4) Il *programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat)*, adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005, auspica di accelerare la liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di pesce e di prodotti della pesca. Lo scopo è la piena liberalizzazione di tali scambi commerciali entro il 2010, con l'eventuale esclusione di un numero circoscritto di prodotti sensibili.
- (5) In occasione dell'ultima riunione ministeriale euromediterranea sul commercio nel dicembre 2009, i ministri del commercio della regione euromediterranea si sono impegnati ad agevolare gli scambi dei prodotti palestinesi, come dichiarato nel documento «*La tabella di marcia Euromed oltre il 2010*». Nel 2010 i ministri del commercio hanno inoltre approvato un pacchetto completo di misure volte ad agevolare gli scambi di merci palestinesi con le controparti euromediterranee su base bilaterale e regionale.
- (6) I negoziati con l'Autorità palestinese riguardo ad una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («l'accordo»), ai sensi della decisione 2011/248/UE del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) I territori palestinesi occupati governati dall'Autorità palestinese costituiscono uno Stato in fieri. Tali territori non sono pertanto elencati in alcuna classificazione della Nazioni unite e di conseguenza non sono ammessi a beneficiare del sistema di preferenze generalizzate ⁽⁴⁾ dell'Unione.

⁽¹⁾ Parere conforme o approvazione del 5 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 104 del 20.4.2011, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

- (8) L'Autorità palestinese rappresenta il più piccolo partner commerciale dell'Unione nella regione euromediterranea e pressoché a livello mondiale, con scambi di importo pari a 56,6 milioni di EUR nel 2009, dei quali la maggior parte è costituita dalle esportazioni in provenienza dall'UE, vale a dire 50,5 milioni di EUR. Le importazioni dell'Unione in provenienza dai territori dell'Autorità palestinese ammontano a soli 6,1 milioni di EUR nel 2009 e consistono essenzialmente in prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (corrispondenti a circa il 70,1 % delle importazioni complessive dell'Unione). Nel 2009 l'Unione ha esportato prodotti agricoli per un valore pari a 1,7 milioni di EUR, prodotti agricoli trasformati per 3,3 milioni di EUR e infine 0,1 milioni di EUR di pesce e prodotti della pesca. Si prevede che lo sviluppo dell'economia della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sarà stimolato da un'ulteriore apertura del mercato, grazie a un maggiore volume delle esportazioni, senza ripercussioni negative per l'Unione. Appare pertanto opportuno concedere ulteriori preferenze commerciali all'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza migliorando l'accesso dei prodotti agricoli al mercato dell'Unione.
- (9) Conformemente al piano d'azione PEP il livello di ambizione delle relazioni fra l'Unione e l'Autorità palestinese dipenderà dalla forza dell'impegno di quest'ultima nei confronti dei valori comuni, nonché dalla capacità di quest'ultima di attuare le priorità convenute di comune accordo. L'Unione intende integrare la concessione di preferenze commerciali supplementari grazie a un pacchetto per l'assistenza tecnica in ambito commerciale che agevolerà ulteriormente la costruzione del futuro Stato palestinese.
- (10) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali supplementari concesse dall'Unione è inoltre subordinata al rispetto, da parte dell'Autorità palestinese, delle pertinenti norme in materia di origine e delle procedure in materia, nonché all'offerta di un'efficace cooperazione e assistenza amministrativa all'Unione europea. Ogni violazione grave e sistematica di tali condizioni o altri accertamenti di frodi o irregolarità possono condurre all'adozione di misure da parte dell'Unione, secondo le procedure ad hoc di cui all'articolo 23 *bis* dell'accordo interinale.
- (11) Per definire la nozione di prodotti originari, di certificazione dell'origine e di metodi di cooperazione amministrativa, si applica il protocollo n. 3 dell'accordo interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (12) Se le importazioni di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca originari del territorio dell'Autorità palestinese aumentano tanto da provocare gravi distorsioni del mercato interno dell'Unione, quest'ultima dovrebbe poter adottare, se del caso, misure di salvaguardia ai sensi della presente decisione.
- (13) Il regime relativo alle importazioni adottato con l'accordo dovrebbe essere rinnovato sulla base delle condizioni fissate dal Consiglio e alla luce dell'esperienza acquisita grazie alla sua concessione. È pertanto opportuno limi-

tarne la durata a dieci anni. Tuttavia, avuto riguardo per la situazione economica della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, le parti dovrebbero prorogare l'applicazione del trattamento senza dazi né contingenti, qualora ritengano che l'economia palestinese necessiti di un ulteriore periodo di transizione per essere pronta a partecipare ai negoziati finalizzati a nuove concessioni reciproche.

- (14) A cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Unione e l'Autorità palestinese dovrebbero incontrarsi per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 dell'accordo interinale. Nell'eventualità che i futuri sviluppi economici dei territori palestinesi occupati siano limitati e quindi la questione non appaia opportuna, detto incontro dovrebbe avvenire in una data successiva.
- (15) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («l'accordo»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Se l'Unione deve adottare una misura di salvaguardia per quanto riguarda i prodotti agricoli e del pesce e dei prodotti della pesca, in virtù dell'articolo 23 dell'accordo interinale di associazione, detta misura è adottata secondo le procedure di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, o all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate secondo le procedure fissate, a seconda dei casi, dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽³⁾, o dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale dell'Unione europea.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

A. Lettera dell'Unione europea

Signor presidente,

Mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e 14, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («l'Autorità palestinese»), dall'altra («l'accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l'altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell'interesse di entrambe le parti.

A. Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione:

1. Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell'allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del suo punto C.

B. Le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell'accordo interinale di associazione:

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT. Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90.»

2. Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA»

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1.»

4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.»

5. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo.»

6. È inserito l'articolo 23 bis:

«Revoca temporanea delle preferenze

1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro:

- a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati;
- c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi le normali capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato misto senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato misto;

- c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).»

7. Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato II del presente accordo in forma di scambio di lettere.
8. All'accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all'allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere.

C. Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:

1. a) le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un'eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - b) a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale di associazione;
 - c) il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell'ambito dell'accordo interinale di associazione, di cui agli allegati II e IV del presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - d) resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall'Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell'ambito del presente accordo in forma di scambio di lettere.
2. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell'applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A del presente accordo in forma di scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dell'Unione europea in merito al contenuto della presente lettera.


Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

13 -04- 2011

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

C. M. M.


ALLEGATO I

PROTOCOLLO N. 1**relativo al regime provvisorio applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica del presente accordo, firmato nel 2011.
2. In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità con l'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte ad valorem del dazio.

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO N. 2**relativo al regime applicabile alle importazioni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea**

1. I prodotti originari dell'Unione europea figuranti negli allegati sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e negli allegati.
2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a», entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».
3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c».
4. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio (%)	Contingente tariffario (in t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c
0102 90 71	Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche	0	300	
0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»	0	200	
0206 22 00	Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati	0	100	
0406	Formaggi e latticini	0	200	
0407 00 19	Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche)	0	120 000 pezzi	
1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta	0	13 000	
2309 90 99	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2	100	

ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE

Codice NC	Designazione delle merci
1902	Pasta e cuscus:
A	— di frumento (grano) duro
B	— altro
1905 10	Pane croccante detto «Knäckebrot»
1905 20 90	Pane con spezie (panpepato), non speciale per diabetici:
A	— avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina
B	— altro
ex 1905 32 A	Cialde e cialdine
Al	— non ripiene, anche non glassate
Ala	— avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal grano rispetto al contenuto complessivo di farina
Alb	— altro
A2	— altro
A2a	— avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte o non inferiore a 2,5 % di proteine del latte
A2b	— altro
1905 40 10	Fette biscottate, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:
A	— avente tenore superiore a 15 %, in peso, di farina di cereali diversi dal frumento (grano) rispetto al contenuto complessivo di farina
B	— altro
1905 ex 31) B + ex 90)	Altri prodotti di panetteria, con aggiunta di zuccheri, miele, altri dolcificanti, uova, materie grasse, formaggio, frutta, cacao o simili:
B1	— addizionati di uova, non inferiore a 2,5 % in peso
B2	— addizionati di frutta secche o di noci:
B2a	— avente tenore non inferiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5 % di proteine del latte, cfr. allegato V
B2b	— altro
B3	— avente tenore inferiore a 10 %, in peso, di zuccheri aggiunti e senza aggiunta di uova, frutta secche o di frutta a guscio

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE COMUNE

SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare gli ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l'attuazione del presente accordo, avvalendosi delle disposizioni amministrative vigenti. I risultati devono essere comunicati ai pertinenti sottocomitati e al comitato congiunto. Le parti si impegnano a esaminare e risolvere tali problemi nel minor tempo possibile, in via amichevole e in conformità con le rispettive disposizioni legislative nazionali in vigore, nonché con le norme dell'OMC, dell'UIE, dell'IPPC e del Codex Alimentarius.

ALLEGATO IV

A: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI AGRICOLI E DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nell'Unione europea alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

- a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a».
- b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune dispone l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna «a» e nella colonna «c» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla sottovoce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.
- c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «b»; salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «c».

2. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, l'Unione europea può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario per un volume pari al quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti il dazio della tariffa doganale comune si applica, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c», a seconda del prodotto.

3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

4. Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta.

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%) ⁽³⁾	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%) ⁽³⁾	Quantità di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	
0409 00 00	Miele naturale	100	500	0		punto 4 — aumento annuo di 250 t
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi, per mazzi o per ornamento	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 250 t
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° dicembre al 31 marzo	100		60	2 000	
0703 10 11 0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100		60		
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile	100		60	3 000	
ex 0709 60	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati:					
0709 60 10	Peperoni	100		40	1 000	
0709 60 99	Altri	100		80		
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100		60	300	
ex 0709 90 90	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , fresche o refrigerate dal 15° febbraio al 15 maggio	100		60		
0710 80 59	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni crudi o anche cotti in acqua o al vapore, congelati	100		80		
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100		80		
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00	Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), temelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi, secchi	100	500	0		
ex 0805 10	Arance fresche	100		60	25 000	

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Riduzione del dazio doganale NPF (%) ⁽³⁾	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%) ⁽³⁾	Quantità di riferimento (t, salvo diversa indicazione)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d	
ex 0805 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine senza semi, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100		60	500	
0805 40 00	Pompelmi	100		80		
ex 0805 50 10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>), freschi	100		40	800	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° febbraio al 14 luglio	100	1 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
0807 19 00	Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1° novembre al 31 maggio	100		50	10 000	
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
0812 90 20	Arance, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100		80		
0904 20 30	Frutta del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate	100		80		
1509 10	Olio di oliva vergine.	100	2 000	0		punto 4 — aumento annuo di 500 t
2001 90 20	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	100		80		
2005 99 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100		80		

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 948/2009 (GU L 287 del 31.10.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽³⁾ La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali *ad valorem*. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.

B: ELENCO CONSOLIDATO DELLE CONCESSIONI APPLICATE ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

Codice NC	Descrizione
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
Da 0403 10 51 a 0403 10 99	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
Da 0403 90 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 %, ma inferiore o uguale al 15 %
1517 90 10	Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), escluso l'estratto di liquirizia contenente saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi i preparati della voce NC 1901 90 91
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio corn flakes); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Codice NC	Descrizione
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
1904 20 10	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole o di zuccheri
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcole
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di sucedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31 2102 10 39	Lieviti da panificazione
ex 2103 90 90	Preparazioni per salse e salse preparate: — Maionese
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti delle voci 2106 90 30 fino a 2106 90 59
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

Codice NC	Descrizione
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati ed eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

B. Lettera dell'Autorità palestinese

Signor presidente,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego fare riferimento ai negoziati condotti nello spirito del programma euromediterraneo per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottato dai ministri degli esteri euromediterranei il 28 novembre 2005 e destinato ad accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, e ai sensi degli articoli 7, 12 e 14, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ("l'Autorità palestinese"), dall'altra ("l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1° luglio 1997, nel quale si stabilisce che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, fra l'altro, degli scambi di prodotti agricoli, nell'interesse di entrambe le parti.

A. Le parti hanno convenuto le seguenti modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione:

1. Il protocollo n. 1 è sostituito dal protocollo figurante nell'allegato I del presente accordo in forma di scambio di lettere, fatte salve le disposizioni del suo punto C.

B. le parti hanno altresì convenuto le seguenti modifiche permanenti dell'accordo interinale di associazione:

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza diversi da quelli elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT.» Il presente capitolo continua tuttavia ad applicarsi al lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e al glucosio e allo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90.”

2. Il titolo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

“PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA”

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese ed elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, per i quali è già stato concesso l'accesso al mercato in esenzione da dazi doganali in virtù del capitolo 1.”

4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“L'Unione europea e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.”

5. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le disposizioni del medesimo protocollo.”

6. È inserito l'articolo 23 bis:

“Revoca temporanea delle preferenze

1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa e l'assistenza sono indispensabili per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente accordo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.

2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione/assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi ai sensi del presente accordo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa/assistenza si intende fra l'altro:

- a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati;
- c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per determinare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

4. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, fra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

5. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, l'assenza di cooperazione amministrativa/assistenza e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato misto le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato misto senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato misto;
- c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non possono eccedere la durata di sei mesi rinnovabili qualora, alla data di scadenza, non siano mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

Ciascuna parte pubblica conformemente alle proprie procedure interne (nel caso dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*) gli avvisi agli importatori, relativi a: notifiche di cui al paragrafo 5, lettera a), decisioni di cui al paragrafo 5, lettera b), nonché la proroga o la revoca di cui al paragrafo 5, lettera c).”

- 7. Il protocollo n. 2 e i relativi allegati sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato II del presente accordo in forma di scambio di lettere.
- 8. All'accordo interinale di associazione è allegata una dichiarazione comune relativa agli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, che figura all'allegato III del presente accordo in forma di scambio di lettere.

C. Le parti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari:

- 1. a) le modifiche temporanee di cui al punto A sono applicabili per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere. Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il comitato misto può prendere in considerazione un'eventuale proroga di dette modifiche. Tale decisione è adottata dal comitato misto almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - b) a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo in forma di scambio di lettere, l'Unione europea e l'Autorità palestinese si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni permanenti relative agli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati, di pesce e di prodotti della pesca, in conformità all'obiettivo dell'articolo 12 del presente accordo interinale di associazione;
 - c) il punto di partenza di futuri negoziati reciproci risiede nelle concessioni consolidate nell'ambito dell'accordo interinale di associazione, di cui agli allegati II e IV del presente accordo in forma di scambio di lettere;
 - d) resta inteso che le condizioni commerciali concesse dall'Unione europea in esito a tali futuri negoziati possono essere meno favorevoli di quelle concesse nell'ambito del presente accordo in forma di scambio di lettere.
- 2. L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione non si applica in attesa dell'applicazione delle modifiche temporanee di cui al punto A del presente accordo in forma di scambio di lettere.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dell'Autorità palestinese in merito al contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Done at Brussels,
 Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Fait à Bruxelles, le
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

13 -04- 2011

For the Palestinian Authority
 За Палестинската администрация
 Por la Autoridad Palestina
 Za palestinsku samosprávu
 For Den Palæstinensiske Myndighed
 Für die Palästinensische Behörde
 Palestiina omavalitsuse nimel
 Για την Παλαιστινιακή Αρχή
 Pour l'Autorité palestinienne
 Per l'Autorità palestinese
 Palestīniešu pašpārvaldes vārdā –
 Palestinos Administracijos vardu
 A Palesztin Hatóság részéről
 Ghall-Awtorità Palestinjana
 Voor de Palestijnse Autoriteit
 W imieniu Autonomii Palestyńskiej
 Pela Autoridade Palestiniana
 Pentru Autoritatea Palestiniană
 V mene Palestínskej samosprávy
 Za Palestinsko upravo
 Palestiinalaishallinnon puolesta
 För den palestinska myndigheten



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1282/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽²⁾ stabilisce un elenco dell'Unione di monomeri, altre sostanze di partenza e additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali e oggetti in materia plastica. Di recente l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha espresso una valutazione scientifica favorevole concernente altre sostanze che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'attuale elenco.
- (2) Per alcune altre sostanze che sono state oggetto di una nuova valutazione scientifica da parte dell'Autorità è opportuno modificare le restrizioni e/o specifiche già stabilite a livello dell'UE nei loro confronti.
- (3) Le restrizioni e specifiche relative all'utilizzazione della sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 239 e la denominazione 2,4,6-triammino-1,3,5-triazina («melammina») dovrebbero essere modificate sulla base del parere scientifico pubblicato dall'Autorità il 13 aprile 2010, nel quale ha fissato una dose giornaliera accettabile (DGA) di 0,2 mg/kg di massa corporea per tale sostanza. Nel suo parere, l'Autorità ha inoltre concluso che l'esposizione dei bambini dovuta alla migrazione a partire dai materiali destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari sarebbe nel range della DGA. Tenendo conto della DGA e dell'esposizione a partire da qualunque altra fonte, è opportuno ridurre il limite di migrazione applicabile alla sostanza 239. Si propone di fissare il limite di migrazione a 2,5 mg/kg di prodotti alimentari in analogia alla concentrazione massima di melammina autorizzata nei prodotti alimentari dal regio-

lamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti originari della Cina o da essa provenienti, e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione⁽³⁾.

- (4) È quindi opportuno modificare in modo conforme l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.
- (5) La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 438 e la denominazione bis(2,6-diisopropilfenile) carbodiimide può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. L'Autorità ha sottoposto a nuova valutazione la sicurezza della sostanza autorizzata. Nel suo parere, l'Autorità⁽⁴⁾ ha precisato che la sostanza deve essere utilizzata come monomero piuttosto che come additivo nelle materie plastiche. Per questo motivo è opportuno rettificare l'utilizzazione e aggiornare in modo conforme il numero di riferimento nell'allegato I.
- (6) La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 376 e la denominazione N-metilpirrolidone può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 senza limite di migrazione specifico. Nel suo parere l'Autorità⁽⁵⁾ ha fissato una DGA di 1 mg/kg di massa corporea che comporta un LMS di 60 mg/kg di prodotti alimentari. Questo limite coincide con il limite di migrazione specifico generico stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011; tuttavia, dal momento che lo LMS di 60 mg/kg è derivato da una soglia tossicologica — in questo caso la DGA — è opportuno far figurare una menzione specifica nell'allegato I.
- (7) La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 797 e la denominazione poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento

⁽³⁾ GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials. The EFSA Journal 2010; 8(12):1928.

⁽⁵⁾ Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2005)201, pagg. 1-28.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(UE) n. 10/2011; tale sostanza reca il numero CAS 0007328-26-5. Secondo il parere espresso dall'Autorità ⁽¹⁾, il numero CAS dovrebbe essere 0073018-26-5. È quindi opportuno rettificare il numero CAS di tale sostanza nell'allegato I.

- (8) Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, i materiali e oggetti in materia plastica che sono stati commercializzati legalmente sulla base di requisiti fissati nel regolamento (UE) n. 10/2011 e che non sono conformi al presente regolamento dovrebbero poter essere importati e commercializzati sino al 1° gennaio 2013. Essi dovrebbero poter rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e oggetti in materia plastica che sono stati commercializzati legalmente prima del 1° gennaio 2012 e che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati sino al 1° gennaio 2013. Essi possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request related to a 18th list of substances for food contact materials. The EFSA Journal (2008) 628-633, pagg. 1-19.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato come segue:

1) nella tabella 1, le seguenti linee sono inserite in ordine numerico dei numeri di sostanza MCA:

Numero della sostanza	Numero di riferimento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restrizione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
855	40560		copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile, reticolato con dimetacrilato di 1,3- butanediol	sì	no	no			Da utilizzare unicamente nel policloruro di vinile (PVC) rigido con una concentrazione massima del 12 % a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore.	
856	40563		copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell'acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol	sì	no	no			Da utilizzare unicamente nel policloruro di vinile (PVC) rigido con una concentrazione massima del 12 % a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore.	
857	66765	0037953-21-2	copolimero del metacrilato di metile, dell'acrilato di butile, dello stirene e del metacrilato glicidilico	sì	no	no			Da utilizzare unicamente nel policloruro di vinile (PVC) rigido con una concentrazione massima del 12 % a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore.	
863	15260	0000646-25-3	1,10-decanediammina	no	sì	no	0,05		Da utilizzare unicamente come co-monomero per la produzione di oggetti in poliammide ad uso ripetuto in contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi e prodotti lattiero-caseari a temperatura ambiente o a contatto breve a una temperatura massima di 150 °C.	
873	93460		prodotto di reazione del diossido di titanio con l'octiltrirossisilano	sì	no	no			Prodotto di reazione del diossido di titanio con un massimo di 2 % m/m della sostanza di trattamento di superficie octiltrirossisilano, trasformato ad alta temperatura.	
894	93360	0016545-54-3	tiodipropionato di ditetradecil estere	sì	no	no		(14)		
895	47060	0171090-93-0	esteri di acido 3-(3,5-di-tert-butil-4-idrossifenil) propanoico con alcoli lineari e ramificati C13-C15	sì	no	no	0,05		Da utilizzare unicamente nelle poliolefine a contatto con prodotti alimentari diversi dai prodotti grassi/a forte tenore alcolico e lattiero-caseari.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
896	71958	0958445-44-8	sali di ammonio dell'acido 3H-perfluoro-3-[(3-metossi-propossi) propaico].	sì	no	no			Da utilizzare unicamente nella polimerizzazione dei fluoropolimeri quando essi: — sono fabbricati a una temperatura superiore a 280 °C per almeno dieci minuti, — sono fabbricati a una temperatura superiore a 190 °C a una concentrazione massima di 30 % m/m per un'utilizzazione nelle miscele con polimeri di poliossimetilene e destinati ad oggetti ad uso ripetuto.	
923	39150	0000120-40-1	N,N-bis(2-idrossietil) dodecanammide	sì	no	no	5		La quantità residua di dietanolamina nelle materie plastiche, in quanto impurità e prodotto della decomposizione della sostanza, non può comportare una migrazione di dietanolamina superiore a 0,3 mg/kg nel prodotto alimentare.	(18)
924	94987		trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acidi n-octanoico e n-decanoico	sì	no	no	0,05		Da utilizzare unicamente nel PET a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari diversi dai prodotti grassi, a forte tenore alcolico o lattiero-caseari.	
926	71955	0908020-52-0	sali di ammonio dell'acido perfluoro[(2-etilossi-etossi)acetico]	sì	no	no			Da utilizzare unicamente nella polimerizzazione dei fluoropolimeri fabbricati a una temperatura superiore a 300 °C per almeno dieci minuti.	
971	25885	0002459-10-1	trimellitato di trimetile	no	sì	no			Da utilizzare unicamente come co-monomero a una concentrazione massima di 0,35 % m/m per la produzione di poliesteri modificati destinati a essere utilizzati a contatto con prodotti alimentari acquosi e secchi che non contengono grassi liberi in superficie.	(17)
972	45197	0012158-74-6	idrossifosfato di rame	sì	no	no				
973	22931	0019430-93-4	(perfluorobutil)etilene	no	sì	no			Da utilizzare unicamente come co-monomero a una concentrazione massima di 0,1 % m/m nella polimerizzazione di fluoropolimeri, sinterizzati ad alta temperatura.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
974	74050	939402-02-5	acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenile e di 4-(1,1-dimetilpropil)fenile	sì	no	sì	5		LMS espresso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza e del prodotto di idrolisi 4-tert-amilfenolo. La migrazione del prodotto di idrolisi 2,4-di-tert-amilfenolo non può superare 0,05 mg/kg.	

2) nella tabella 1, per la sostanza seguente, il testo delle colonne (2), (5), (6) e (10) è sostituito dal testo seguente:

Numero della sostanza	Numero di riferimento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restrizione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
438	13303	0002162-74-5	bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide	no	sì	no	0,05		Espresso come la somma del bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide e del suo prodotto di idrolisi 2,6-diisopropilanilina	

3) nella tabella 1, per la sostanza seguente, il testo della colonna (3) è sostituito dal testo seguente:

Numero della sostanza	Numero di riferimento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restrizione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
797	76807	0073018-26-5	Poliestere di acido adipico e di 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo and 2-etil-1-esanolo	sì	no	sì		(31) (32)		

4) nella tabella 1, per le sostanze seguenti, il testo della colonna (8) è sostituito dal testo seguente:

Numero della so-stanza	Nu-mero di riferi-mento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polime-rizza-zione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermen-tazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restri-zione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
239	19975	0000108-78-1	2,4,6-triammino-1,3,5-triazina	sì	sì	no	2,5			
	25420									
	93720									
376	66905	0000872-50-4	N-metilpirrolidone	sì	no	no	60			

5) nella tabella 1, per la sostanza seguente, il testo delle colonne (8) e (10) è sostituito dal testo seguente:

Numero della so-stanza	Nu-mero di riferi-mento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polime-rizza-zione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermen-tazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restri-zione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
452	38885	0002725-22-6	2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-octilosifenil)-1,3,5-triazina	sì	no	no	5			

6) nella tabella 1, per le sostanze seguenti, il testo della colonna (10) è sostituito dal testo seguente:

Numero della sostanza	Numero di riferimento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restrizione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
794	18117	0000079-14-1	acido glicolico	no	sì	no			Da utilizzare unicamente per la fabbricazione di acido poliglicolico (PGA) destinato a un contatto indiretto con prodotti alimentari dietro poliesteri come il polietilene tereftalato (PET) o l'acido polilattico (PLA) o a un contatto diretto con prodotti alimentari dopo miscelazione di PGA in concentrazione massima di 3 % m/m in PET o PLA.	
812	80350	0124578-12-7	copolimero di poli(acido 12-idrossistearico) e di polietileneimmina	sì	no	no			Da utilizzare unicamente nelle materie plastiche in concentrazione massima di 0,1 % m/m. Preparato mediante reazione di poli(12-acido idrossistearico) con polietileneimmina.	

7) nella tabella 1, per la sostanza seguente, il testo delle colonne (10) e (11) è sostituito dal testo seguente:

Numero della sostanza	Numero di riferimento	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Impiego come additivo o sostanza ausiliaria della polimerizzazione (sì/no)	Impiego come monomero o altra sostanza di partenza o macro-molecola ottenuta per fermentazione microbica (sì/no)	FRF applicabile (sì/no)	LMS [mg/kg]	LMS(T) [mg/kg] (Numero di restrizione di gruppo)	Restrizioni e specifiche	Note sulla verifica della conformità
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
862	15180	0018085-02-4	3,4-diacetossi-1-butene	no	sì	no	0,05		LMS comprendente il prodotto di idrolisi 3,4-diidrossi-1-butene Da utilizzare unicamente come co-monomero nei copolimeri di etilene e di alcol vinilico (EVOH) e alcol polivinilico (PVOH)	(17) (19)

8) nella tabella 2, per la restrizione di gruppo seguente, il testo delle colonne (2) e (4) è sostituito dal testo seguente:

Numero di restrizione di gruppo	Numero della sostanza MCA	LMS (T) [mg/kg]	Specificazione della restrizione di gruppo
(1)	(2)	(3)	(4)
14	294 368 894	5	espresso come la somma delle sostanze e dei loro prodotti di ossidazione

9) nella tabella 3, le seguenti note relative al controllo di conformità sono inserite per ordine numerico:

Numero della nota	Note relative al controllo di conformità
(1)	(2)
(18)	Lo LMS rischia di essere superato nel caso del polietilene a bassa densità (PEBD)
(19)	Lo LMG rischia di essere superato in caso di contatto diretto con prodotti alimentari acquosi nei casi di copolimeri di etilene/alcol vinilico (EVOH) e di alcol polivinilico (PVOH)

REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2011 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2011****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'UE della zona VIIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	79/T&Q
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	SRX/07D.
Specie	Razze (<i>Rajidae</i>)
Zona	Acque UE della zona VIIId
Data	21.11.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2011 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2011****recante divieto di pesca delle altre specie nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	78/T&Q
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	OTH/04-N.
Specie	Altre specie
Zona	Acque norvegesi della zona IV
Data	21.11.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1285/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2011****recante centosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 30 novembre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il conge-

lamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di modificare una voce dell'elenco.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (alias (a) Abu Sufian Abd Al Razeq, (b) Abousofian Abdelrazek, (c) Abousofian Salman Abdelrazik, (d) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba il sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Data di nascita: 6.8.1962. Luogo di nascita: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nazionalità: canadese, sudanese. N. passaporto: BC166787 (passaporto canadese)."

- (2) La voce "Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (alias (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data di nascita: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Luogo di nascita: Las Cruces, New Mexico, Stati Uniti d'America. Nazionalità: a) statunitense, b) yemenita. Altre informazioni: a dicembre 2007 viveva in clandestinità nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (alias (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data di nascita: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Luogo di nascita: Las Cruces, New Mexico, Stati Uniti d'America. Nazionalità: a) statunitense, b) yemenita. Altre informazioni: confermato suo decesso il 30 settembre 2011 nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010."

REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2011****recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

condotte in conformità alla direttiva 2009/18/CE al fine di conseguire un livello elevato di qualità delle inchieste.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(3) È necessario che le norme generali previste dalla metodologia comune siano utilizzate direttamente dagli organi inquirenti degli Stati membri.

vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) A norma della direttiva 2009/18/CE, la Commissione deve adottare una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi, che gli organi inquirenti sono tenuti a seguire nell'ambito delle inchieste di sicurezza.

La metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

(2) È opportuno che la metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi stabilisca norme comuni applicabili in linea di principio a tutte le inchieste

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.⁽²⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

ALLEGATO

METODOLOGIA COMUNE D'INDAGINE SUI SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI**A. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Scopo delle inchieste di sicurezza sugli incidenti marittimi è ridurre il rischio di sinistri e incidenti futuri e attenuarne le conseguenze gravi, quali perdite di vite, perdite di navi e inquinamento dell'ambiente marino.

Il presente documento si prefigge di fornire agli organi inquirenti degli Stati membri una metodologia comune d'indagine per la conduzione di inchieste sulla sicurezza marittima in conformità alla direttiva 2009/18/CE. Esso si basa sul campo di applicazione e sulle definizioni della direttiva stessa, tenendo conto degli strumenti dell'IMO in essa menzionati.

La metodologia mira a stabilire un approccio comune applicabile in linea di principio a tutte le inchieste condotte in conformità alla direttiva e definisce le caratteristiche di una buona inchiesta di sicurezza. Non si tratta di un elenco di controllo. Gli inquirenti devono esercitare il loro giudizio e le loro competenze professionali per tener conto delle circostanze di ciascun caso.

In tal modo, applicando all'inchiesta la metodologia comune e un approccio obiettivo e sistematico, l'organo inquirente dovrebbe trovarsi nelle migliori condizioni per trarre insegnamenti da ogni incidente e migliorare così la sicurezza marittima.

Per individuare correttamente le cause di un sinistro o di un incidente marittimo è necessaria un'inchiesta tempestiva e metodica, che non si limiti alle prove immediate, ma cerchi le cause profonde che potrebbero provocare altri incidenti in futuro. L'inchiesta può pertanto essere considerata un mezzo per individuare non solo le cause immediate, ma anche i problemi che si presentano nel contesto generale della regolamentazione, della politica e della loro attuazione.

B. CONTENUTO**1. Prontezza operativa**

1.1. Gli organi inquirenti si preparano al fine di garantire che eventuali ritardi, verificatisi dopo la notifica di un incidente e all'inizio di un'inchiesta, non derivino da una mancanza di informazioni pertinenti o preliminari, di preparazione o di conoscenze. Tale piano di preparazione assicura che, non appena un sinistro o un incidente sono notificati, le risorse e le procedure siano immediatamente disponibili, nella misura del possibile, per soddisfare le esigenze del caso, compresi inquirenti debitamente qualificati in numero sufficiente e l'eventuale necessario coordinamento a livello nazionale e internazionale, al fine di consentire la pronta adozione delle prime misure.

1.2. Sono presi gli opportuni provvedimenti per far sì che l'organo inquirente riceva tempestivamente, ventiquattro ore su ventiquattro, le notifiche di sinistri e incidenti.

2. Prima valutazione e reazione

2.1. Dopo aver ricevuto la notifica, gli organi inquirenti valutano la situazione. La prima valutazione è fondamentale perché gli organi inquirenti si formino un quadro globale della situazione il più rapidamente possibile, riducano al minimo la perdita potenziale di elementi di prova e determinino le informazioni necessarie per decidere l'intervento più appropriato.

2.2. Tale valutazione comprende, nella misura del possibile, la comprensione dei seguenti elementi:

- gli eventi nel loro complesso,
- la tempistica da attuare,
- il personale interessato e
- la categoria dell'evento.

Oltre a quelli elencati all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/18/CE, i seguenti fattori possono, fra l'altro, essere presi in considerazione per decidere su quali sinistri o incidenti non gravi avviare un'inchiesta:

- l'interesse potenziale per la sicurezza che l'inchiesta può presentare,
- il profilo pubblico del sinistro,

- il fatto che il sinistro faccia parte di una tendenza individuabile,
- le conseguenze potenziali del sinistro,
- l'entità delle risorse disponibili e previste in caso di conflitto di priorità e l'entità di un eventuale ritardo dell'inchiesta,
- i rischi associati al fatto di non aprire un'inchiesta,
- ferimenti gravi di equipaggio e/o passeggeri avvenuti a bordo,
- l'inquinamento di zone sensibili dal punto di vista ambientale,
- le navi che hanno subito danni strutturali considerevoli e
- i sinistri che compromettono, o rischiano di compromettere, importanti operazioni portuali.

- 2.3. Una volta presa la decisione di avviare un'inchiesta su un sinistro grave o su un altro sinistro o incidente marino, l'inchiesta procede di norma con la stessa celerità di un'inchiesta relativa a un sinistro molto grave.

Se occorre svolgere un'inchiesta, gli organi inquirenti prendono provvedimenti immediati, nella misura del possibile, per garantire la conservazione delle prove, il coordinamento con altre parti che presentano interessi sostanziali e la designazione di uno Stato principalmente responsabile dell'inchiesta.

3. Strategia e raccolta delle prove

- 3.1. L'organo inquirente dello Stato membro principalmente responsabile dell'inchiesta, in stretta collaborazione con quelli degli altri Stati che presentano interessi sostanziali, elabora rapidamente una strategia concernente la portata, l'orientamento e la tempistica dell'inchiesta.
- 3.2. L'organo inquirente continua a rivedere il piano nel corso dell'inchiesta; al termine della fase di raccolta delle prove esso ha riunito, nella misura del possibile, tutti gli elementi di prova che potrebbero aver influenzato il sinistro o l'incidente.
- 3.3. La portata dell'inchiesta di sicurezza e la procedura da seguire sono sufficienti per eliminare, per quanto possibile, incertezze e ambiguità e consentire così l'elaborazione di valutazioni logiche fondate in merito alle cause del sinistro o dell'incidente marittimo.
- 3.4. Gli organi inquirenti degli Stati membri che presentano interessi sostanziali forniscono sostegno per quanto possibile, in modo tempestivo, allo Stato membro principalmente responsabile dell'inchiesta.
- 3.5. L'organo inquirente principale nomina un responsabile dell'inchiesta, utilizza le risorse adeguate e dà inizio alla raccolta delle prove non appena possibile, in quanto la qualità delle prove, soprattutto di quelle basate sull'accuratezza della memoria umana, si deteriora rapidamente con il tempo; tale tempestività è motivata anche dal fatto che una nave coinvolta in un sinistro o in un incidente marittimo non dovrebbe essere trattenuta oltre il tempo strettamente necessario alla raccolta delle prove.
- 3.6. Durante la fase iniziale di ogni inchiesta gli inquirenti raccolgono quante più prove possibile per poter comprendere l'incidente e determinarne le cause, tenendo presente che ogni inchiesta deve essere il più ampia possibile.
- 3.7. Oltre a quelle ottenute nella fase di notifica iniziale, gli inquirenti si procurano le informazioni generali e di riferimento appropriate, che comprendono, ad esempio, prove o dati ottenibili da un sistema di monitoraggio, dal sistema di controllo del traffico, dall'amministrazione marittima, dai servizi di salvataggio, dalla società di navigazione e dalla nave che ha subito il sinistro.
- 3.8. Se del caso, l'organo inquirente effettua ricerche nelle banche dati, compresa quella della piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi, e in altre fonti di informazione per poter individuare potenziali problemi di sicurezza che possono essere pertinenti per il sinistro o l'incidente marittimo oggetto dell'inchiesta.

- 3.9. In linea di massima gli inquirenti visitano, ove possibile, il luogo dell'incidente per ottenere prove immediate e formare una valutazione iniziale dell'incidente. Ove non sia stato possibile preservare il sito, si prendono i provvedimenti del caso per ottenere la documentazione appropriata, ad esempio mediante fotografie, registrazioni audiovisive, schizzi o qualsiasi altro mezzo disponibile al fine di raccogliere prove importanti ed eventualmente ricreare le circostanze dell'incidente in una fase successiva.
- 3.10. Se la nave è dotata di un registratore dei dati di viaggio (VDR), gli inquirenti fanno tutto il possibile per ottenere e conservare le informazioni ivi registrate. In particolare, prendono provvedimenti immediati per assicurare che il VDR sia "salvato" e impedire che i dati siano cancellati. Essi si impegnano inoltre per ottenere informazioni pertinenti da fonti elettroniche, sia a bordo della nave che a terra. Essi esaminano, nell'ordine che ritengono opportuno, qualsiasi documento, procedura o registrazione a loro disposizione.
- 3.11. Si procede all'audizione di tutti i testimoni disponibili considerati importanti dall'organismo inquirente principale. Gli inquirenti decidono quali testimoni intendono sentire inizialmente e stilano un programma di audizioni. Questo piano tiene fra l'altro conto della stanchezza (sia del testimone che dell'inquirente), dei movimenti previsti degli eventuali testimoni e del fatto che le testimonianze rese vanno sempre considerate con precauzione.

Possono fra l'altro essere testimoni:

- persone direttamente interessate dal sinistro o dall'incidente marittimo e dalle sue conseguenze,
- testimoni oculari del sinistro o dell'incidente marittimo,
- personale dei servizi di soccorso,
- personale della società, ufficiali del porto, progettisti, personale addetto alle riparazioni e tecnici.

Se non è possibile parlare direttamente con alcuni testimoni, l'organo inquirente principale prende misure per raccogliere la deposizione con altri mezzi.

Le deposizioni dei testimoni possono essere raccolte telefonicamente oppure si può chiedere ad altri inquirenti qualificati nel campo della sicurezza di raccogliere le deposizioni per conto dello Stato membro principalmente responsabile dell'inchiesta. In quest'ultimo caso la persona incaricata di sentire il testimone dovrà ricevere informazioni precise dall'inquirente che conduce l'inchiesta. Può risultare necessario sentire più volte i testimoni chiave.

- 3.12. Le informazioni sono verificate ogni volta che sia possibile. Le deposizioni rilasciate da diversi testimoni possono essere contrastanti e rendere quindi necessario il reperimento di ulteriori elementi di prova. Per assicurare che tutti i fatti rilevanti vengano alla luce si pongono le domande generali "chi", "che cosa", "quando", "come" e "perché".
- 3.13. I fattori umani costituiscono parte integrante della maggior parte delle inchieste e gli inquirenti in materia di sicurezza devono essere adeguatamente formati. Il successo dell'inchiesta per quanto riguarda il ruolo dei fattori umani dipende in larga misura dal tipo e dalla qualità delle informazioni raccolte. Poiché non esistono due eventi identici di questo tipo, l'organo inquirente determina il tipo e la qualità dei dati da raccogliere ed esaminare. Di norma, all'inizio l'inquirente raccoglie una grande quantità di informazioni per poi eliminare quelle superflue mano a mano che l'inchiesta procede.
- 3.14. Ove necessario, l'organo inquirente dovrà disporre di prove materiali per poter procedere, in particolare, a un esame scientifico, un'ispezione o una verifica a terra. In questi casi gli inquirenti tengono conto del fatto che il passare del tempo potrebbe inquinare le prove disponibili e ne effettuano pertanto la rimozione non appena possibile. Ove possibile, le prove sono fotografate sul posto prima di essere rimosse. La loro rimozione e conservazione sono effettuate con tutte le necessarie precauzioni per evitare di comprometterne il successivo esame.
- 3.15. Ove si riveli pertinente nell'ambito dell'inchiesta, gli organi inquirenti possono talvolta eseguire o far eseguire, se necessario da parte di esperti competenti, un esame specialistico, in particolare un esame tecnico della nave e dei diversi sistemi e attrezzature presenti a bordo.
- 3.16. Mentre raccolgono le prove, gli organi inquirenti cercano di individuare eventuali elementi mancanti.

4. Analisi

- 4.1. Dopo aver raccolto le prove e i dati supplementari ad esse correlati, l'organo inquirente dello Stato membro principalmente responsabile dell'inchiesta, se del caso in cooperazione con altri Stati membri che presentano un interesse sostanziale, procede alla loro analisi per individuare i fattori che hanno causato l'incidente o che vi hanno contribuito.

A tale riguardo gli inquirenti tengono conto del valore variabile delle prove raccolte e considerano il modo migliore per risolvere eventuali ambiguità o conflitti tra di esse.

- 4.2. Per individuare correttamente i fattori causali è necessaria un'inchiesta tempestiva e metodica, che non si limiti alle prove immediate ma cerchi le cause profonde, che possono trovarsi a grande distanza dal luogo del sinistro o dell'incidente marittimo e possono provocare altri sinistri o incidenti marittimi in futuro. In linea di principio, quindi, le inchieste sulla sicurezza marittima dovrebbero servire a individuare non soltanto i fattori causali immediati, ma anche quelli eventualmente presenti nell'intero processo operativo. Per conseguire questo obiettivo l'analisi delle prove raccolte è approfondita e iterativa.
- 4.3. Se una lacuna nelle informazioni può essere colmata solo ricorrendo all'extrapolazione logica e ad ipotesi ragionevoli, l'extrapolazione e le ipotesi sono chiaramente indicate nella relazione. In questo processo può essere utile identificare tutte le opzioni e procedere alla loro riduzione analitica per formulare le ipotesi più attendibili.

5. Raccomandazioni di sicurezza

- 5.1. Le raccomandazioni di sicurezza sono basate sull'analisi. Esse sono destinate alle organizzazioni o ai singoli individui che si trovano nella posizione migliore per prendere provvedimenti correttivi.
- 5.2. Possono essere basate su inchieste di sicurezza o su ricerche e analisi di dati astratti. Possono essere formulate in cooperazione e consultazione con le parti interessate, in quanto queste sono spesso le più adatte per definire e attuare misure di sicurezza appropriate. La decisione finale circa il contenuto e i destinatari delle raccomandazioni di sicurezza spetta tuttavia all'organo inquirente principale.
- 5.3. Se un fattore causale o contributivo è ritenuto così grave da richiedere un trattamento urgente, si prendono i provvedimenti del caso, come ad esempio la pubblicazione di una raccomandazione di sicurezza provvisoria.
- 5.4. Per poter essere accettate e attuate dai destinatari il più agevolmente possibile, le raccomandazioni sono:
 - necessarie
 - con ogni probabilità efficaci
 - realizzabili
 - pertinenti
 - mirate
 - formulate in modo chiaro, conciso e diretto
 - formulate in modo da poter costituire la base per programmi di azioni correttive in quanto evidenziano le lacune da colmare in materia di sicurezza.

6. Relazioni

- 6.1. L'organo inquirente dello Stato membro principalmente responsabile dell'inchiesta redige un progetto di relazione in collaborazione con gli altri Stati che presentano un interesse sostanziale. In esso sono esposti chiaramente, in uno stile coerente e conciso, i fatti e le analisi utilizzati per corroborare le conclusioni e le raccomandazioni.
- 6.2. Ove possibile, il progetto di relazione o alcune sue parti sono trasmessi in modo riservato, per consultazione, alle persone od organizzazioni interessate. L'organo inquirente pubblica la relazione finale, opportunamente modificata.

7. Seguito dato alle raccomandazioni di sicurezza

Gli organi inquirenti si impegnano a verificare in modo approfondito le misure prese a seguito delle raccomandazioni di sicurezza.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

che abroga il regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle importazioni di banane basato sui titoli di importazione.
- (2) Con la decisione 2011/194/UE ⁽³⁾ il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela (di seguito: «l'accordo di Ginevra») e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (di seguito: «l'accordo UE/USA»). Tali accordi sono attualmente sottoposti alla ratifica di tutte le parti firmatarie. In seguito alla conclusione di tali accordi sono stati modificati la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell'Unione per le banane del codice NC 0803 00 19.
- (3) Per tenere conto delle nuove tariffe sulle banane da applicare a norma dell'accordo di Ginevra, il regolamento (UE) n. 306/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 1964/2005 con effetto alla data di entrata in vigore di tale accordo.
- (4) A seguito dell'adozione dei suddetti accordi, che hanno risolto un'annosa controversia sulle banane, i titoli di

importazione soggetti a costituzione di una cauzione non sono più uno strumento statistico adeguato per sorvegliare i mercati delle banane.

- (5) Per sorvegliare le importazioni di banane sono stati elaborati strumenti nuovi e più precisi, meno gravosi dei titoli, che comportano invece un onere amministrativo e un costo per le imprese e per le amministrazioni nazionali.
- (6) È pertanto opportuno abolire l'obbligo per i commercianti di ottenere titoli di importazione ai fini dell'importazione di banane di qualsiasi origine. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2014/2005. Poiché l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2014/2005 limita il periodo di validità dei titoli all'anno del rilascio, è opportuno che l'obbligo di ottenere titoli di importazione sia abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.⁽³⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 66.⁽⁴⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 44.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1288/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2011****riguardante la comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune ⁽²⁾ è abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2011 della Commissione ⁽³⁾ a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il regolamento (CE) n. 2014/2005 conteneva all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), disposizioni sulla comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane gialle.
- (2) Al fine di continuare a monitorare il mercato delle banane, è opportuno prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽⁴⁾.

(3) Per garantire la coerenza con il settore ortofrutticolo, è opportuno registrare i prezzi all'ingrosso delle banane gialle sui mercati rappresentativi elencati nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati ⁽⁵⁾.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro ogni mercoledì, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine, rilevati nel corso della settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'allegato XVII del regolamento (UE) n. 543/2011.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.

⁽³⁾ Cfr. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1289/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,0
	MA	60,5
	TN	95,6
	TR	91,2
	ZZ	76,3
0707 00 05	EG	170,1
	TR	109,7
	ZZ	139,9
0709 90 70	MA	42,2
	TR	150,0
	ZZ	96,1
0805 10 20	AR	37,1
	BR	41,5
	TR	50,0
	ZA	63,3
	ZZ	48,0
0805 20 10	MA	62,8
	ZZ	62,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	32,0
	IL	78,1
	TR	79,9
	ZZ	63,3
0805 50 10	TR	52,8
	ZZ	52,8
0808 10 80	CA	125,8
	CL	90,0
	CN	71,1
	US	120,8
	ZZ	101,9
0808 20 50	CN	47,5
	ZZ	47,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1290/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 9.12.2011, pag. 58.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 dicembre 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	41,53	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	41,53	2,45
1701 12 10 ⁽¹⁾	41,53	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	41,53	2,15
1701 91 00 ⁽²⁾	45,89	3,70
1701 99 10 ⁽²⁾	45,89	0,57
1701 99 90 ⁽²⁾	45,89	0,57
1702 90 95 ⁽³⁾	0,46	0,24

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1291/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2011****che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2011 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2011, per taluni contingenti tariffari indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto

riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.F, I.H, I.I e I.J dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2011, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

ALLEGATO

I.A

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4590	100 %
09.4599	100 %
09.4591	—
09.4592	—
09.4593	—
09.4594	—
09.4595	3,660488 %
09.4596	100 %

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4155	9,520183 %

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4179	100 %

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4205	100 %
09.4206	100 %

I.J

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4210	—

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/97/UE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2011

che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.
- (2) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.
- (3) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 1999/31/CE e la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai

sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE ⁽⁴⁾, si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1102/2008.

- (5) Ne consegue, in particolare, che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE e che tali impianti sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza di cui all'articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di deposito sotterraneo, ai requisiti di valutazione della sicurezza a norma dell'allegato A della decisione 2003/33/CE.
- (6) Detti impianti sono inoltre soggetti alle disposizioni generali della direttiva 2008/98/CE in materia di tenuta di registri.
- (7) Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽⁵⁾, si applicano inoltre agli impianti per lo stoccaggio in superficie temporaneo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
- (8) Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.
- (9) È opportuno che tali requisiti supplementari tengano conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo di metodi di solidificazione ecocompatibili, è prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali soluzioni su ampia scala.
- (10) Al fine di definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie supplementari valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di deposito sotterraneo. Le disposizioni di cui alla presente direttiva, ritenute adeguate e che

⁽¹⁾ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

rappresentano le migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, dovrebbero pertanto limitarsi allo stoccaggio temporaneo.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/31/CE.
- (12) Il comitato di cui all'articolo 16 della direttiva 1999/31/CE non ha formulato alcun parere. È pertanto opportuno che il Consiglio adotti la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. PAWLAK

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono così modificati:

1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«8. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

- il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti,
- i serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato,
- il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato,
- il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. È prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta,
- il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio,
- lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.»;

2) all'allegato II è aggiunto il seguente punto:

«6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:

A. Composizione del mercurio

Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:

- contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso,
- assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).

B. Serbatoi

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:

- materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L),
- i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi,
- le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio,
- il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorran perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80 % del suo volume.

C. Procedure di ammissione

Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto.

Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:

- è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti,

- i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi,
- i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione,
- i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.

D. Certificato

Il certificato indicato nella lettera C riporta quanto segue:

- nome e indirizzo del produttore dei rifiuti,
- nome e indirizzo del responsabile del riempimento,
- data e luogo del riempimento,
- quantità del mercurio,
- grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d'analisi,
- conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio,
- numero di identificazione dei serbatoi,
- eventuali osservazioni particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.»;

3) all'allegato III è aggiunto il seguente punto:

«6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

A. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze

Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. È compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12, lettera b).

Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

B. Tenuta di registri

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II e alla lettera A del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.»

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell'Irlanda, della Finlandia e della Svezia

[notificata con il numero C(2011) 9002]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/825/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio⁽²⁾, consente ad alcuni Stati membri di applicare limitazioni alle partite di tali animali al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie sul loro territorio, a condizione che gli Stati membri dimostrino di essere indenni da tali malattie, in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite, o di aver istituito un programma di eradicazione o di sorveglianza.
- (2) Le parti continentali del territorio della Finlandia e della Svezia compaiono nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territori che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD).
- (3) Le zone costiere del territorio della Svezia figurano nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto dispongono di un programma approvato di eradicazione per la necrosi pancreatica infettiva (IPN).
- (4) Di conseguenza, la decisione 2010/221/UE approva determinate misure nazionali applicate da Finlandia e Svezia a partite di animali d'acquacoltura di specie sensibili in tali zone. Tuttavia, per consentire un riesame dell'adeguatezza di tali misure nazionali, l'autorizzazione ad applicarle è valida fino al 31 dicembre 2011.
- (5) La Finlandia ha presentato alla Commissione una relazione sul funzionamento del suo programma nazionale di eradicazione della BKD da cui risulta che la malattia è tuttora presente sul territorio. In varie zone si sono registrati progressi, ma in altre prevale l'infezione. La Finlandia ha chiesto, pertanto, che la delimitazione geografica del programma riguardi unicamente due zone contigue che includono diciannove bacini idrografici. In queste zone solo quattro aziende sono soggette a restrizioni in materia di BKD e in ciascuna di esse sono in corso operazioni di distruzione dei pesci infetti, pulizia e disinfezione degli impianti.
- (6) La Svezia ha presentato alla Commissione una relazione sul funzionamento dei programmi nazionali di eradicazione della BKD e dell'IPN. Il numero dei casi notificati si è notevolmente ridotto e entrambe le malattie sono prossime all'eradicazione nelle zone contemplate dal programma. Le parti continentali del territorio svedese sono già indenni da IPN; di conseguenza il programma nazionale di eradicazione nelle acque costiere ha la funzione anche di proteggere le zone già dichiarate indenni.
- (7) Sulla base delle informazioni fornite dalla Finlandia e dalla Svezia, è opportuno mantenere le misure nazionali. Tuttavia, tenuto conto del fatto che le malattie non sono state tuttora eradicato benché i programmi nazionali di eradicazione siano applicati ormai da anni, l'adeguatezza e la necessità delle misure nazionali vanno riesaminate a tempo debito. Pertanto, occorre prorogare di altri due anni, fino al 31 dicembre 2013, l'autorizzazione ad applicare tali misure nazionali.
- (8) Nell'allegato III della decisione 2010/221/UE figurano attualmente nove settori del territorio irlandese che dispongono di programmi approvati di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var).
- (9) L'Irlanda ha notificato alla Commissione che ha individuato il virus OsHV-1 μ var in due di tali settori, vale a dire la Gweendore Bay nel settore 1 e la Ballinakill Bay nel settore 4. Di conseguenza, va modificata la delimitazione geografica di tali due settori nell'allegato III della decisione 2010/221/UE.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- 2) gli allegati II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

La decisione 2010/221/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2011» è sostituita dalla data «31 dicembre 2013»;

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d'acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tali malattie, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Nefrobatteriosi (BKD)	Finlandia	FI	I seguenti bacini idrografici: Kymijoki, Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalaanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näättämojoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki
	Svezia	SE	Le parti continentali del territorio
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Svezia	SE	Le zone costiere del territorio

ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) e che sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tale malattia, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e settori)
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var)	Irlanda	IE	Settore 1: Sheephaven Bay Settore 2: Gweebarra Bay Settore 3: Drumcliff, Killala, Broadhaven e Blacksod Bays Settore 4: Streamstown Bay Settore 5: Bertraghboy e Galway Bays Settore 6: Shannon Estuary e Poulsharry, Askeaton e Ballylongford Bays Settore 7: Kenmare Bay Settore 8: Dunmanus Bay Settore 9: Kinsale e Oysterhaven Bays
	Regno Unito	UK	Il territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitstable Bay, Kent Il territorio dell'Irlanda del Nord, fuorché Killough Bay, Lough Foyle e Carlingford Lough Il territorio di Guernsey»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE N. 41/2011 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 14 novembre 2011

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità negli allegati settoriali sulla
compatibilità elettromagnetica e sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**

(2011/826/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14;

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione al fine di includere uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica e dell'allegato settoriale sulle apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato B viene aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica.
3. La copertura specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati agli allegati A e B è stata convenuta dalle parti e sarà da esse aggiornata.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa si applica a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per gli Stati Uniti d'America

James SANFORD

Firmato a Washington,
l'8 novembre 2011

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Firmato a Bruxelles,
il 14 novembre 2011

Allegato A

Organismi USA di valutazione della conformità di cui all'allegato A aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso degli USA al mercato CE» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica e dell'allegato settoriale sulle apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

MiCOM Labs
440 Boulder Court, Suite 200
Pleasanton, CA 94566
Stati Uniti

Nemko USA, Inc
802 N. Kealy Avenue
Lewisville, Texas 75057-3136
Stati Uniti

Allegato B

Organismo UE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

Intertek Semko AB
Box 1103
SE-164 22 KISTA
Svezia

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 112 del 30 aprile 2011)

A pagina 18, articolo 57, paragrafo 4:

anziché: «4. Si considera che gli Stati membri che raccolgono sistematicamente, su base almeno mensile per ciascuno dei propri pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco, dati

- a) su tutti gli sbarchi di catture di tutte le specie in chilogrammi, incluse le assenze di sbarchi;
- b) sui rettangoli statistici in cui tali catture sono state effettuate abbiano ottemperato ai requisiti relativi al piano di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento.»

leggi: «4. Si considera che abbiano ottemperato alle disposizioni relative al piano di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento gli Stati membri che raccolgono sistematicamente, su base almeno mensile per ciascuno dei propri pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco, dati

- a) su tutti gli sbarchi di catture di tutte le specie in chilogrammi, incluse le assenze di sbarchi;
- b) sui rettangoli statistici in cui tali catture sono state effettuate.»

A pagina 88, allegato XIII, specie «Rana pescatrice», terza riga (GUH):

anziché: «GUH 3,04»,

leggi: «GUH 3,00».

A pagina 92, allegato XIII, specie «Passera di mare», seconda riga (GUT):

anziché: «GUT 1,07»,

leggi: «GUT 1,05».

A pagina 98, allegato XV, specie «Merluzzo bianco», settima riga (SAD):

anziché: «SAD»,

leggi: «CBF».

A pagina 101, allegato XV, specie «Scorfani, sebasti», terza riga (GUH):

anziché: «GUH 1,88»,

leggi: «GUH 1,78».

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto** 49

DECISIONI

2011/825/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell'Irlanda, della Finlandia e della Svezia [notificata con il numero C(2011) 9002] ⁽¹⁾** 53

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/826/UE:

- ★ **Decisione n. 41/2011 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 14 novembre 2011, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità negli allegati settoriali sulla compatibilità elettromagnetica e sulle apparecchiature per le telecomunicazioni** 56

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011)** 58



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

